

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

51.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DEL DUCA

INDI

DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.	PAG.
Missione:		
PRESIDENTE	604	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (4048)	604	
PRESIDENTE	604, 605, 608	
DE LORENZO	608	
DE MARIA	607	
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	605, 607	
MENICHINO	605, 607	
MORINI, <i>Relatore</i>	604	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
OLIVI ed altri: Legge-cornice per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali (3695);		
ABBIATI DOLORES ed altri: Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio sugli istituti zooprofilattici sperimentali (3854)	608	
PRESIDENTE	608, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 625	
ABBIATI DOLORES	614, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 624	
ALLOCCA	620	
ANDREONI	613, 614, 619, 620	
DE LORENZO	612, 613, 615, 617, 618, 625	
DE MARIA	609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619	
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	613, 615, 616, 617, 618, 619, 620	
GASCO	619, 620, 622	
LA BELLA	613, 614	
MORINI, <i>Relatore</i>	608, 609, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 621	
OLIVI	624	
VENTUROLI	617	
ZAFFANELLA	621, 625	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	625	

La seduta comincia alle 10,30.

ABBIATI DOLORES, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cattaneo Petrini Giannina è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 (Approvato dalla XII Commissione del Senato) (4048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 », già approvato dalla XII Commissione del Senato nella seduta del 1° ottobre 1975.

L'onorevole Morini ha facoltà di svolgere la relazione.

MORINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta a dare un seguito alla legge 24 dicembre 1974, n. 711, che a sua volta era un *bis* della precedente legge 21 giugno 1971, n. 515, la quale recepiva provvedimenti anteriori. La relazione ve la risparmio nei dettagli, perché basta rifarsi al testo che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, per comprendere i motivi della discussione odierna.

Ci troviamo di fronte ad una consistente massa monetaria, a residui passivi sullo stato di previsione del Ministero della sanità, il cui ammontare potrà essere meglio precisato dall'onorevole sottosegretario. Una serie di motivi, che spiegherò in termini succinti, sono alla base della formazione di questi residui. Il primo motivo è dato dal limite posto dall'articolo 6 della legge n. 431 del 1968, per quanto riguarda gli ordini di accreditamento a favore dei medici provinciali; tale limite, inoltre, è reso ancora più rigoroso dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Un altro motivo deriva dal complesso meccanismo previsto dalla legge per quanto riguarda il rimborso alle amministrazioni provinciali delle somme anticipate, che può essere ottenuto solo previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della retribuzione ai sanitari in servizio. Si deve considerare, infatti, che nelle retribuzioni del personale

sono anche previsti gli oneri riflessi, cioè i contributi previdenziali ed assistenziali. È nota la lentezza con cui gli istituti previdenziali - l'INPS, l'INADEL - operano e pertanto si deve aspettare anche un anno e mezzo per dimostrare l'avvenuto pagamento degli oneri.

Vi sono quindi ritardi tecnici. E poi si sono anche presentate difficoltà di ordine giuridico ed economico dopo l'emanazione dei decreti delegati di trasferimento dei poteri statali alle regioni: mi riferisco, nella fattispecie, al decreto presidenziale del 14 gennaio 1974, n. 4, con cui gli uffici dei medici provinciali sono stati dislocati presso le regioni a statuto ordinario.

Questo aspetto ha creato alcune situazioni paradossali, una delle quali si è verificata nella mia provincia, dove un mandato di 300 milioni è rimasto fermo per mesi perché l'unica ragioniera in servizio presso l'ufficio del medico provinciale era in aspettativa per maternità e non era stata sostituita, sicché sino al suo rientro non ha potuto evidentemente firmare il rendiconto.

Quindi, questi motivi giustificano, unitamente alla enorme lentezza propria del nostro apparato statale, la sussistenza dei residui passivi.

Presso il Senato, in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge, è stata prospettata l'opportunità di andare oltre la semplice proroga di natura finanziaria e di operare il consolidamento dei fondi stanziati per evitare che vadano in perenzione. È stato cioè posto il problema di modificare la struttura del sistema di rapporti finanziari tra il Ministero della sanità e le province o gli istituti psichiatrici, di cui alla legge n. 431 del 1968. Ma poi la previsione di due apposite proposte di legge (una socialista e l'altra democristiana) che regolano compiutamente la materia, e l'indagine conoscitiva sullo stato dell'assistenza psichiatrica disposta dalla Commissione igiene e sanità del Senato, hanno indotto l'altra Camera ad approvare il disegno di legge nel testo originario. Ora, le ragioni che in un primo momento avevano indotto il Senato ad ampliare la portata del provvedimento sono ancora valide presso questa Commissione; va però detto che le citate proposte di legge in questa materia, annunciate alcuni mesi fa, sono oggi all'ordine del giorno presso l'altro ramo del Parlamento: non so quale sarà il loro *iter*, però resta il fatto che l'altra Ca-

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1975

mera è impegnata nel loro esame. Per questo motivo, chiedo alla Commissione la pura e semplice approvazione di questo disegno di legge, rinviando ad altra sede (ad esempio all'approvazione in seconda lettura delle proposte a firma rispettivamente Minocci e Leggieri presentate al Senato) la analisi più dettagliata della materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MENICCHINO. Non vorrei ripetere quanto dissi lo scorso anno in occasione del rinnovo della legge che oggi è in discussione. E premetto subito che ci pronunceremo al momento opportuno nel merito delle proposte di legge cui ha fatto riferimento il relatore, anche se fin da ora dichiariamo di essere contrari all'esame di quei provvedimenti, poiché è in discussione la riforma sanitaria, che prevede un indirizzo completamente diverso nella materia. Cioè, ad avviso del gruppo comunista, tali proposte di legge in qualche modo limiterebbero la stessa autonomia delle decisioni che verranno prese sul piano regionale.

Comunque, vorrei soltanto dare, con questo mio intervento, una prefigurazione del nostro orientamento generale, senza entrare nel merito. In ordine al disegno di legge in discussione, non siamo pregiudizialmente contrari alla sua approvazione nel testo pervenuto dal Senato; ricordo però che lo scorso anno votammo in senso sfavorevole ad un provvedimento analogo a quello odierno perché esso era composto da due articoli, di cui il secondo stabiliva che i contributi previsti dalla legge potessero essere concessi a quelle province che, pur dotate di proprio ospedale psichiatrico, fossero state costrette ad avvalersi di enti morali, non aventi finalità di lucro. Ormai questo aspetto è stato superato e quindi viene a cadere uno dei nostri motivi di avversione ad un provvedimento di questo tipo. Il secondo motivo per cui votammo contro il provvedimento dello scorso anno era rappresentato dalla necessità — di fronte all'impossibilità, per le province, di spendere fondi — di provvedere alla predisposizione di un meccanismo che permettesse agli enti locali di impiegare i fondi stanziati soprattutto per la attuazione di nuovi indirizzi terapeutici nel campo della psichiatria, orientati in particolare verso la deospedalizzazione, cioè ver-

so la creazione di centri di igiene mentale ed il miglioramento di quelli già esistenti.

Oggi, invece, ci troviamo in una situazione obiettivamente diversa, in quanto stiamo discutendo il disegno di legge di riforma sanitaria (nel testo unificato che prevede una serie di innovazioni sostanziali sia dal punto di vista della competenza che della considerazione vera e propria della malattia psichiatrica, giudicata alla stessa stregua delle altre): per tale motivo riteniamo di poter dare il nostro assenso al testo in discussione anche sotto il profilo letterale e senza modifiche di alcun tipo. Dico questo perché la dizione attuale, in luogo della precedente che limitava la facoltà di utilizzo delle somme « fino al 31 dicembre 1977 », permette un migliore collegamento nell'impiego degli stanziamenti senza soluzioni di continuità fino al momento dell'entrata in vigore del servizio sanitario nazionale.

Fatte queste considerazioni mi sembra di non dover entrare in un discorso più generale per quanto riguarda la situazione psichiatrica e la cura psichiatrica (se si può ancora così definirla). Penso di poter invitare il Governo ad andare al di là del provvedimento sul quale ci stiamo pronunciando, e a fornire degli indirizzi chiari circa la destinazione di questo stesso fondo, in base ai discorsi fatti ripetutamente in questa sede. In sostanza ritengo che si dovrebbe andare verso un decentramento della prevenzione e della cura, quindi verso interventi più specifici, anche sotto l'aspetto territoriale, utilizzando personale preparato e dando l'avvio ad un nuovo modo di concepire le attività in questo settore, nel quadro di una volontà politica ben precisa.

Ho detto questo, riservandomi tuttavia un atteggiamento favorevole, che vuole essere tale soltanto per quanto riguarda la possibilità di accantonare dei fondi da poter utilizzare nella direzione che ho auspicato e che, voglio sperare, possano indicare in modo preciso e concreto gli stessi enti che andranno ad usufruire di questi interventi finanziari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità. La relazione dell'onorevole Morini mi sembra che abbia già fornito le più

ampie delucidazioni sulle motivazioni di questo ricorrente provvedimento a cui siamo costretti da alcuni anni, a seguito delle difficoltà che il meccanismo della legge n. 431 comporta nella erogazione delle somme.

Vorrei però dare alcune risposte, in modo particolare all'intervento dell'onorevole Menichino, anche perché mi dà l'occasione di precisare alcune prospettive relative all'assistenza psichiatrica. Innanzi tutto un chiarimento circa la disponibilità di fondi: è pur vero che nella relazione acclusa allo stato di previsione del Ministero della sanità figurava una cifra di oltre 90 miliardi, ma occorre tener presente che quella nota fu stesa prima del maggio 1975 e che, in realtà, allo stato attuale, la disponibilità è scesa esattamente a 73 miliardi 110 milioni 71 mila 385 lire, alla data del 15 novembre 1975. Nel corso di quest'anno sono stati erogati complessivamente 43 miliardi 276 milioni 127 mila 296 lire, vale a dire che si è accelerata la erogazione dei fondi, pur permanendo le situazioni complesse di ordine amministrativo e burocratico che sono state qui discusse. Comunque siamo riusciti a ridurre notevolmente il ritardo nei confronti delle amministrazioni provinciali anche perché avendo sollecitato le stesse, esse si sono preoccupate di presentare i rendiconti che, da parte di alcune, non venivano inviati se non con molto ritardo. Si è superato l'ostacolo dei medici provinciali e le difficoltà sorte circa la possibilità di utilizzare i loro uffici.

Devo anche dire che c'è un'ipotesi sulla quale stiamo lavorando, concernente il personale medico e non medico, previsto dalla legge n. 431. Allo stato attuale, e sulla base delle richieste che vengono avanzate dalle amministrazioni provinciali, ci orienteremmo a consentire un incremento del personale per i centri di igiene mentale, per i servizi psichiatrici extraospedalieri, nonché un aggiornamento dell'organico del personale infermieristico nell'ambito degli ospedali psichiatrici. La legge n. 431 conteneva una norma che prevedeva il rapporto di un infermiere ogni tre posti letto; tale norma è assai difficile da applicare anche perché un infermiere ogni tre posti letto significa, in pratica, almeno due infermieri ogni tre posti letto, per tutti i problemi dei turni, delle ferie, delle sostituzioni. Oggi, comunque, saremmo portati a consentire un certo aggiornamento di que-

sti organici, laddove venga dimostrata una effettiva necessità.

Allora prevedendo maggiori oneri per il personale dei centri di igiene e sanità mentale, e per quello dei servizi extraospedalieri, nonché un aggiornamento per il personale infermieristico ospedaliero, si giungerebbe ad una previsione per l'anno prossimo di oltre 50 miliardi; il che significa che se non avessimo avuto questa maggiore disponibilità rispetto allo stanziamento annuo di 23 miliardi, non saremmo in grado di far fronte agli oneri necessari per il personale in servizio.

Malgrado queste disponibilità, che verranno consumate progressivamente, riusciremo a far fronte alle spese annue solo fino al 1978; in quella data si determinerà un primo *deficit* di 16 miliardi, perché gli stanziamenti rimarranno costanti, mentre gli oneri tendono ad aumentare in modo rilevante.

Ecco quindi che - a mio avviso - non solo il disegno di legge deve essere approvato così com'è, ma deve esserlo nel testo votato al Senato, che ha avuto fra l'altro il parere favorevole della V Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Rimane tuttavia il problema di fondo, costituito dalla necessità di cambiare e modificare radicalmente il settore dell'assistenza psichiatrica; non dobbiamo inoltre dimenticare che, nel momento in cui fu approvata la legge n. 386 del 1974, non facendo cenno ai problemi della psichiatria, abbiamo determinato una situazione di arretramento rispetto alla logica della riforma, nell'ambito della quale la psichiatria deve sparire come momento separato dagli altri servizi sanitari.

Ed è per questo motivo che è stata elaborata - anche al fine di ben precisare la competenza della spesa per quanto concerne i ricoveri volontari, che rappresentavano il fatto innovativo più profondo rispetto alla legge n. 431, e per evitare che questi ricoveri, fino ad oggi riconosciuti dagli enti mutualistici, si trasformassero in ricoveri coatti, con arretramento notevole rispetto agli aspetti umani e sociali connessi al problema psichiatrico - una proposta di legge, sulla quale hanno lavorato l'onorevole Morini ed altri colleghi, tendente ad accelerare i tempi della definitiva saldatura tra il momento dell'assistenza psichiatrica e quello dell'assistenza nell'ambito degli ospedali.

Questa proposta di legge è all'esame del Senato proprio oggi, e credo che essa conservi la sua validità sia che la si voglia mantenere tra quelle relative all'argomento in discussione, sia che la si voglia stralciare ed esaminare separatamente. Nel momento in cui approviamo la legge-quadro di riforma sanitaria, e senza nulla togliere alla celerità del suo *iter*, possiamo anche affrontare alcuni problemi che presentano una maggiore disarmonia rispetto alle prospettive di riforma e che hanno carattere di urgenza. Del resto, abbiamo seguito questo criterio anche in relazione al problema della maternità ed infanzia, e quindi non comprendo per quale motivo il tema dell'assistenza psichiatrica non possa essere esaminato in questa logica, attribuendo fin da ora alle regioni ed alle province competenze più adeguate nell'ambito del servizio sanitario in genere e dei servizi a livello locale, che debbono essere collegati tra loro. Ritengo inoltre che questo argomento non possa essere affrontato in questa sede perché, anche per evitare la scadenza dei termini, occorre trasformare tempestivamente in legge il testo in discussione; ma questa è l'occasione per dichiarare ufficialmente quali possano essere le prospettive prossime, e per sottoporre all'attenzione del Parlamento l'urgenza di un esame del problema dell'assistenza psichiatrica da svolgersi sulla base di criteri innovatori.

DE MARIA. Condivido le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo in merito alla necessità di adottare, sul problema dell'assistenza psichiatrica, la stessa procedura seguita per l'ONMI. Il problema in esame, però, è più grave perché comporta l'impiego di fondi.

Vorrei comunque in questa sede richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che circa trecento malati mentali rischiano di rimanere sul lastrico perché la provincia di Roma non vuole pagare la retta già fissata con la casa di cura « Gran Madre di Dio »: sarebbe quindi opportuno un intervento del Governo per sanare questa situazione, anche mediante l'utilizzo dei fondi del Ministero della sanità accantonati per queste evenienze.

MENICHINO. Se dovesse far fede la volontà politica manifestata da tutti i gruppi, e soprattutto dalla maggioranza, non avrei dubbi sulla effettiva entrata in vigo-

re della riforma nel 1978. Se questo termine non fosse rispettato, allora il discorso dovrebbe essere radicalmente diverso. Quindi, i problemi che si porranno anche per questi disavanzi, dovranno essere affrontati, a mio avviso, in una visione nuova, per cui tutti gli stanziamenti che non saranno più destinati alla psichiatria verranno assegnati al servizio sanitario generale. Mi sembra poi fuori luogo il paragone con l'ONMI, che a mio parere sarebbe valido solo se fosse in discussione lo scioglimento degli ospedali psichiatrici.

Comunque, senza entrare nel merito degli articoli della proposta di legge Morini ed altri, vorrei far rilevare che, mentre tale proposta di legge prevede il mantenimento degli ospedali psichiatrici, in quanto tali e anche se diversamente organizzati, noi siamo per la soppressione degli stessi. Quel progetto di legge cioè rientra in un certo tipo di logica, noi siamo invece su un piano del tutto opposto.

Preso atto comunque delle dichiarazioni del Governo, ribadisco il parere favorevole del gruppo comunista a questo provvedimento, con le osservazioni svolte in precedenza.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ringrazio l'onorevole De Maria per aver richiamato il problema specifico riguardante la provincia di Roma e gli assicuro che il nostro ministero cercherà di intervenire nelle forme più opportune, pur nella scarsità di modi e di mezzi a nostra disposizione.

Ringrazio anche l'onorevole Menichino per la larga convergenza di posizioni sui problemi in discussione; ritengo però che da un'esame più approfondito delle proposte di legge presentate al Senato, anche l'onorevole Menichino si sarebbe convinto che non vi è alcuna intenzione di mantenere gli ospedali psichiatrici. Infatti, si prevede addirittura il divieto per la istituzione di nuovi ospedali psichiatrici e si autorizza, nel quadro del piano ospedaliero regionale, la trasformazione di quelli esistenti.

Colgo l'occasione per sottolineare che, purtroppo, il permanere dell'attuale ordinamento, in base al quale la competenza in merito agli ospedali psichiatrici è attribuita al Ministero dell'interno e non al Ministero della sanità, ha comportato che negli ultimi anni sono stati aperti almeno tre ospedali, al di fuori di ogni possibilità di controllo, sia da parte delle regioni, sia

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1975

da parte del nostro ministero. Questo è un altro elemento che ci ha fatto ritenere quanto mai urgente una ristrutturazione del settore.

È ovvio che tale ristrutturazione troverà il suo giusto collocamento nell'ambito della riforma sanitaria, ma penso che per affrontare i problemi più urgenti si possa ricorrere alle proposte di legge presentate al Senato, che non arrecano nessun intralcio all'*iter* del progetto di riforma sanitaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 933, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n. 711, è sostituito dal seguente:

« Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica ».

DE LORENZO. Mi dichiaro favorevole all'articolo unico e mi auguro che questi fondi siano rapidamente utilizzati, in quanto la situazione finanziaria degli ospedali psichiatrici è veramente grave.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge Olivi ed altri: Legge-cornice per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali (3695); Abbiati Dolores ed altri: Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio sugli istituti zooprofilattici sperimentali (3854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Olivi, Morini, Bressani, Padula, Rampa, Andreoni, Cattaneo Petrini Giannina, Galloni, Ianniello e Maggioni: « Legge-cornice per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti

zooprofilattici sperimentali »; Abbiati Dolores, Caruso, Berlinguer Giovanni, Menichino, La Bella, Venturoli, Pegoraro, Bardelli, Bianchi Alfredo, Di Gioia, Astolfi Maruzza, Sandomenico, Cerra, Casapieri Quagliotti Carmen e Chiovini Cecilia: « Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio sugli istituti zooprofilattici sperimentali ».

L'onorevole Morini ha facoltà di svolgere la relazione.

MORINI, Relatore. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a due distinte proposte di legge, presentate a breve distanza di tempo l'una dall'altra, che si pongono, entrambe, il problema di dare concretizzazione ad un principio politico-istituzionale votato dal Parlamento in sede di approvazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici.

In quella occasione la Camera dei deputati e il Senato — successivamente — concordarono con una proposta ben precisa della I Commissione affari costituzionali, tendente ad escludere dal cosiddetto parastato — e quindi dallo scioglimento — gli istituti zooprofilattici, perché venivano ritenuti enti destinati ad essere ristrutturati, in quanto strumenti indispensabili per lo sviluppo della zootecnia e per la difesa della sanità in questo settore. Questa semplice premessa ha comportato la necessità di una rapida legislazione-quadro in materia, al fine di poter regolare questi importanti strumenti della nostra zootecnia, tranquillizzando nel contempo gli operatori del settore. È necessario, infatti, che questi istituti continuino nell'alto livello di qualificazione raggiunta e che si giunga ad un coordinamento nazionale che tenga conto, da un lato, della necessità di potenziare le strutture delle zone meridionali — creando nuovi istituti o ristrutturando quelli esistenti — e, dall'altro, di mantenere l'alto livello di specializzazione raggiunto, specialmente negli istituti di Brescia e di Padova.

Dicevo che erano state presentate due distinte proposte di legge; ora siamo invece di fronte ad un testo unificato, redatto dagli stessi presentatori, che hanno trovato un accordo — tranne che su un punto — e su cui penso si potrà avviare la discussione.

Dobbiamo tutti dare atto ai due presentatori dello sforzo e dell'ottimo lavoro compiuto. Da parte mia mi sono limitato ad apprezzare la loro opera che mi accingo ad

illustrare alla Commissione. Penso, infatti, che sia opportuno esaminare attentamente il testo concordato, soffermandoci su taluni aspetti particolari.

Il nuovo articolo 1 deriva dall'articolo 1 primo e secondo comma, dall'articolo 2 secondo comma della proposta di legge Olivi e dagli articoli 3 e 5 di quella Abbiati. Da queste sintesi nasce il testo dell'articolo 1. Per quanto concerne il trasferimento delle funzioni alle regioni a statuto speciale, abbiamo adottato la stessa soluzione dell'articolo 2 della legge di scioglimento dell'ONMI, in base al quale il trasferimento avviene nel rispetto degli statuti di quelle regioni.

Abbiamo numerosi istituti interregionali (soltanto la Sardegna e la Sicilia hanno istituti con competenza limitata alle isole stesse) e cioè: l'istituto di Torino, con competenza estesa al Piemonte ed alla Liguria; quello di Brescia, che assiste la Lombardia e l'Emilia, mentre quello di Padova estende le proprie funzioni alle tre Venezie; l'istituto di Perugia è competente per l'Umbria e le Marche, quello di Roma per tutto il Lazio e la Toscana, quello di Teramo per gli Abruzzi ed il Molise, l'istituto di Portici ha competenza per la Campania e la Calabria, e quello di Foggia per la Puglia e la Basilicata. Questo principio di interregionalità deve essere salvaguardato per non disperdere il patrimonio esistente, che premierebbe le regioni sede di istituti a scapito delle altre. L'articolo 2, concernente le competenze statali, è la risultante dell'articolo 3 della proposta di legge Olivi e dell'articolo 1, secondo comma, di quella Abbiati. La specificazione contenuta nell'ultimo comma ha costituito oggetto di esame anche durante la discussione del progetto di legge relativo all'ONMI.

L'articolo 3 è la compenetrazione dell'articolo 2 della proposta di legge Olivi e dell'articolo 2, secondo comma, di quella Abbiati. L'articolo 4, invece, deriva dall'articolo 5 della proposta di legge Olivi, che non aveva alcun riferimento nell'altra, che dava questa disposizione per scontata, trattandosi della ripetizione di una norma precedente che resta in vigore, ma che si è ritenuto opportuno ripresentare sotto forma di norma quadro nel nuovo assetto regionalista di questi istituti. Ovviamente, rimane fermo che la competenza in merito ai rapporti con l'estero resta allo Stato, quindi questa cooperazione non può che esercitarsi nell'ambito di questa competenza statale. In ordine

all'ultimo comma, mi sembra che il Governo abbia suggerito di specificare che gli oneri, in questo ambito, sono a carico delle regioni: mi sembra però ovvio e quindi non riterrei necessaria una precisazione in tal senso.

L'articolo 5 nasce dall'articolo 4 della proposta di legge Olivi, mentre quella Abbiati non prevedeva alcunché al riguardo: infatti, il gruppo comunista è dell'avviso che le funzioni del comitato di cui all'articolo 5 debbano essere affidate al Consiglio nazionale sanitario e quindi, poiché la riforma sanitaria ci offrirà questo strumento, l'organismo previsto dall'articolo in esame sarebbe superfluo.

L'articolo 6 è la risultante dell'omologo articolo della proposta di legge Olivi e dell'articolo 7 di quella Abbiati, mentre l'articolo 7 deriva dal corrispondente della prima proposta di legge e dall'articolo 8 della seconda.

DE MARIA. È logico che gli istituti abbiano dei loro laboratori, ma dire che « sono organizzati in laboratori » mi sembra che possa significare voler sminuire la loro autonomia. I laboratori potranno pur esserci, anzi dovranno, e del resto già vi sono, ma deve trattarsi di una scelta effettuata direttamente dagli istituti. Si tratta in fondo di una questione formale, ma è la frase che non mi piace.

MORINI, *Relatore*. L'articolo continua con la elencazione di una serie di laboratori che attengono ad esigenze diverse; infine, all'ultimo comma si prevede la possibilità per le aziende di intraprendere la produzione di farmaci: in questo caso viene affidato alla legge regionale di determinare il modo in cui ciò possa avvenire.

All'articolo 8 abbiamo voluto inserire nel progetto di legge una realtà che già esiste in alcune province ed, anzi, pensiamo che proprio in virtù di questa esplicita menzione legislativa, si possa determinare una spinta verso la creazione di nuove sezioni provinciali. A questo proposito abbiamo ritenuto opportuno togliere la parola « speciale » — contenuta in una precedente formulazione — per evitare eccessive complicazioni burocratiche nella costituzione di nuove sezioni.

Un attento esame merita invece l'articolo 11; anche nel corso dei lavori preparatori informali di questa seduta, pure con

l'apporto di funzionari del ministero, oltreché sulla base di precedenti discorsi, sono nate delle ulteriori proposte. Debbo dire che su questo articolo 11, specialmente sul secondo e terzo comma, ci sono delle riserve da parte degli onorevoli Abbiati, Zaffanella e Mario Ferri che hanno contribuito a stendere questo testo unificato.

Sinceramente per quanto attiene al terzo comma, io stesso nutro delle perplessità, in quanto non vorrei che in materia di accenti al personale dipendente si ripetano taluni inconvenienti venuti clamorosamente alla luce in questi ultimi tempi; forse sarebbe il caso di eliminare questo comma, ma mi rimetto completamente alle valutazioni della Commissione.

Tralascio di leggere per intero l'articolo, perché il testo è stato distribuito ai colleghi; dico soltanto che in questo modo pensiamo di essere venuti incontro alle esigenze del personale. Il riferimento agli accordi triennali — per quanto riguarda il trattamento economico — è stato ripreso dall'articolo 21 del progetto di riforma sanitaria ed è un principio venuto dal « parastato »; con la riforma sanitaria lo concederemo a tutto il personale di quello che sarà il servizio sanitario nazionale e non vedo perché non debba essere ora anticipato a questo personale.

Ovviamente la revisione triennale riguarderà solo la parte economica e non lo stato giuridico che nei nostri auspici deve avere una consistenza ed una durata assai superiore ai tre anni, dal momento che ogni re-

visione comporta delle difficoltà operative per gli istituti.

Per quanto riguarda il terzo comma — sul quale ho detto di nutrire delle perplessità — bisogna dire che esso trova una sua giustificazione in rapporto alla storia recente di questi istituti che, fino a pochi anni fa, erano completamente autonomi ed avevano una diversa natura giuridica — Padova era un consorzio di province, Brescia un ente morale — ed ovviamente anche dei trattamenti economici diversi, nonché soprattutto, una certa possibilità di trattare direttamente con la parte dirigenziale. Ad un certo momento, invece, questo personale si è visto « venire addosso » una regolamentazione a carattere nazionale, che ha avuto, fra l'altro, una notevole lentezza operativa, perché i regolamenti organici dei vari istituti hanno subito da parte del Ministero del tesoro un minuzioso controllo: quest'amministrazione non ha voluto comprendere la speciale natura di questi enti che svolgono compiti legati ad una materia viva e quindi hanno una necessità operativa di immediatezza, ed ha disciplinato pertanto il personale come se si trattasse del personale di un ufficio. Si è verificata poi la vicenda del parastato; il personale è rimasto completamente fermo, ed io posso fornire alla Commissione indicazioni molto dettagliate che dimostrano come, attualmente, fra il personale di questi centri ed i parastatali vi siano differenze nel trattamento economico per tutte le carriere, come risulta dalla tabella di cui do lettura.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1975

RAFFRONTO TRA GLI ATTUALI TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE
DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI

	Stipendio annuo (12 mesi)	19 ^a mensilità	20% su 15 mensilità (art. 14 - Legge n. 722 del 1945)	19.000 × 15 (delib. Ente pub. dal 1°-5-1970)	40.000 × 13 L. n. 732 del 15-11-1973)	Totale
<i>Carriera ausiliaria</i>						
Dopo 6 anni di servizio						
Parastato	1.008.000	252.000	252.000	285.000	520.000	2.317.000
Istituti	977.000	244.000	—	—	520.000	1.741.000
<i>Differenza</i>						— 576.000
Al massimo della carriera						
Parastato	1.197.000	300.000	300.000	285.000	520.000	2.602.000
Istituti	1.212.000	303.000	—	—	520.000	2.035.000
<i>Differenza</i>						— 567.000
<i>Carriera esecutiva</i>						
Dopo 6 anni di servizio						
Parastato	1.247.000	312.000	312.000	285.000	520.000	2.676.000
Istituti	1.198.000	300.000	—	—	520.000	1.018.000
<i>Differenza</i>						— 658.000
Al massimo della carriera						
Parastato	1.827.000	457.000	457.000	285.000	520.000	3.546.000
Istituti	1.800.000	450.000	—	—	520.000	2.770.000
<i>Differenza</i>						— 776.000
<i>Carriera di concetto</i>						
Dopo 6 anni di servizio						
Parastato	1.575.000	394.000	394.000	285.000	520.000	3.168.000
Istituti	1.602.000	400.000	—	—	520.000	2.522.000
<i>Differenza</i>						— 646.000
Al massimo della carriera						
Parastato	2.772.000	693.000	693.000	285.000	520.000	4.963.000
Istituti	2.719.000	679.000	—	—	520.000	3.918.000
<i>Differenza</i>						— 1.045.000

Ora, la trattativa si prolungherà, secondo le previsioni, per circa sei mesi; si tratta di termini ordinari, non perentori, e pertanto in questo momento riteniamo che, se il consiglio di amministrazione concederà un acconto sui futuri miglioramenti, la regione non potrà non consentire.

DE MARIA. L'ultimo periodo del comma primo è assorbente del secondo comma.

MORINI, Relatore. Sono del parere che il secondo comma debba essere soppresso.

L'articolo 12 è la risultante dell'articolo 13 della proposta di legge Olivi e degli articoli 11 e 12 della proposta di legge Abbiati; l'articolo 13 deriva dall'articolo 12 della prima proposta e dall'articolo 14 della seconda; l'articolo 14 nasce, rispettivamente, dagli articoli 14 e 13 dei due testi ricordati, mentre l'articolo 15 è stato elaborato sulla base del corrispondente delle due proposte di legge.

L'ultima osservazione che vorrei fare concerne una scelta di politica sanitaria in materia di farmaci (mi riferisco al primo comma dell'articolo 6): cioè agli istituti è conferito un certo potere, esercitato già in passato e di fatto soppresso nella quinta legislatura, per cui — non facendosi riferimento alla legislazione generale in materia di disciplina della produzione dei farmaci — non esiste più alcun rapporto di autorizzazione tra questi enti ed il Ministero della sanità. Mi sembra che questo aspetto sia rilevante e che quindi debba essere attentamente esaminato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE MARIA. Circa l'ultimo problema sollevato dal relatore vorrei osservare che la patologia veterinaria è diversa da quella umana; nella patologia veterinaria, ci si preoccupa soprattutto dei capi di bestiame, non del singolo individuo. Quindi, quando scoppia un'epizoozia, il ministero ha il dovere ed il diritto di emanare norme regolamentari per autorizzare gli istituti a fabbricare i farmaci necessari per la profilassi, la diagnosi e la terapia di queste epizozie.

Il Governo giustamente ha arginato l'epizoozia. È questo un problema da affrontare, perché non si deve dimenticare il riaccendersi ricorrente delle febbri malsane: è il ministero che deve effettuare questa

opera di ricognizione epidemiologica e che ha il dovere di intervenire. Un conto sono queste cose, un altro la zooprofilassi; comunque ritengo che se dobbiamo esaminare il problema della zooprofilassi e dell'industria farmaceutica, il luogo migliore per farlo, sia il dibattito sulla riforma sanitaria. Non so se nel testo di riforma sia stata già prevista la creazione di un'azienda pubblica produttrice di farmaci che dovrebbe anche assolvere una funzione calmieratrice.

Tornando al nostro discorso credo che se si vuol consentire una produzione a livello regionale bisogna prima decidere i modi e le forme di controllo, perché — è questo ciò che mi lascia più perplesso nell'accettare una tale produzione — è presumibile che i prodotti non rimangano nell'ambito della regione e, soprattutto, perché un conto sono i controlli esercitati dal Governo, che dispone dell'Istituto superiore di sanità, altro sono quelli esercitati dalle regioni che, per quanto organizzate e dotate di mezzi, non potranno mai avere gli stessi strumenti a disposizione dell'amministrazione centrale.

DE LORENZO. Questo è un progetto di legge importante che disciplina uno dei settori più delicati dell'economia del nostro paese, per cui credo che non si possa sviluppare il dibattito dopo aver letto superficialmente gli articoli del testo unificato elaborato dai presentatori ed esposto dal relatore. È necessario riflettere, consultando anche i propri gruppi, perché vi sono alcune situazioni particolari da tenere presenti nel passaggio di questi istituti alle regioni. Pregherei, quindi, di voler rinviare questa discussione ad una delle prossime sedute, perché — ripeto — non me la sento di andare avanti senza aver consultato il mio gruppo.

MORINI, Relatore. Vorrei far osservare all'onorevole De Lorenzo che le due proposte di legge non nascono questa mattina, ma sono all'attenzione del Parlamento da molto tempo ed abbiamo già proceduto ad un loro esame in sede referente; il testo unificato è fedelissimo rispetto ai testi originari, rappresenta solo un loro coordinamento letterale. Tutti i gruppi sono stati concordi nell'accettare la sede legislativa per queste proposte di legge, per cui ritengo che gli stessi abbiano avuto tutto il tempo possibile per esaminare la materia.

Questa mattina non c'è nulla di nuovo, soltanto lo sforzo del relatore e dei due presentatori per coordinare i loro testi ed unificarli, dal momento che dobbiamo approvare un testo unico.

LA BELLA. Il gruppo comunista è favorevole al proseguimento della discussione, per le stesse ragioni che il relatore ha succintamente espresso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Circa la questione della produzione di farmaci vorrei far osservare che in questa sede non è possibile abrogare alcuna norma del testo unico del 1934; d'altro canto, esistono delle norme di carattere generale a cui debbono sottostare tutti gli enti, sia privati che pubblici, in materia di produzione di farmaci. Non è possibile che questi istituti possano fabbricare medicinali senza l'autorizzazione del Ministero della sanità; in particolare, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 6, il problema è di semplice soluzione, perchè sarebbe sufficiente aggiungere che i centri di cui si parla sono autorizzati dal ministero stesso: però, il penultimo comma attribuisce alle regioni una competenza diretta in materia di attività industriale nel campo della produzione farmaceutica. Questo è un criterio del tutto nuovo, sul quale prego la Commissione di voler riflettere, e sul quale non credo di poter assolutamente esprimere un parere favorevole, così come, del resto, sull'ultimo comma. Il meccanismo deve essere sempre quello dell'autorizzazione del ministero anche perché esiste una forma di controllo di carattere nazionale, indispensabile in quanto le sostanze prodotte vanno in circolazione anche al di là dei confini del territorio regionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Competenze regionali*).

Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici speri-

mentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

La legge regionale fissa le attribuzioni, la composizione, la nomina, la durata della carica, le incompatibilità, i casi di sostituzione e di scioglimento dei consigli di amministrazione. Essa fissa altresì le attribuzioni e la durata in carica del presidente, della giunta esecutiva, del collegio sindacale e del comitato tecnico-scientifico.

Per la gestione comune, anche in forma consortile, degli istituti interregionali le regioni addiverranno ad intese fra di loro recepite nei provvedimenti legislativi di ciascuna di esse.

L'onorevole De Maria ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dopo le parole: della giunta esecutiva *aggiungere le altre:* in particolare specificandone la composizione.

L'onorevole Andreoni ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere le parole: anche in forma consortile.

DE MARIA. Penso che sia opportuno che la legge regionale specifichi la composizione della giunta esecutiva - ed eventualmente anche la durata in carica - perché altrimenti non vedo chi la debba stabilire.

DE LORENZO. Vorrei osservare che siccome attribuiamo questi compiti alle regioni, la composizione delle giunte varierà da una regione all'altra. Pertanto riterrei più opportuno affidare al Ministero della sanità la composizione di queste giunte, anche perché si tratta di istituti che hanno competenze importanti che devono essere sorvegliate direttamente dal ministero.

ANDREONI. Vorrei alcuni chiarimenti in merito alla organizzazione consortile, che a mio avviso suscita materiali preoccupazioni.

MORINI, *Relatore*. Pur sembrandomi già implicito nel testo non ho obiezioni al-

l'emendamento De Maria relativo alla specificazione della composizione della giunta esecutiva, mentre non posso consentire con i rilievi dell'onorevole De Lorenzo perché ricordo che gli istituti hanno regolamentazione diversa regione per regione, già da tempo; la legge, anche nella quinta legislatura, faceva salve queste differenze per non coartare la nascita, le funzioni dei centri.

Per quanto concerne la richiesta di chiarimento dell'onorevole Andreoni, posso dire che la forma consortile è una conseguenza delle intese che precedono la legislazione regionale, nel senso che si prevede che le regioni possono attribuire agli enti la struttura di un consorzio. In base alla legge attuale, invece, gli istituti hanno una loro autonomia giuridica e le regioni possono soltanto partecipare all'elezione degli amministratori. L'istituto di Brescia e quello del Veneto hanno una composizione pluriregionale. La nuova organizzazione regionalista degli istituti fa sì che essi possano assumere la forma di consorzi: si tratta di un tipo di scelta istituzionale che le regioni possono fare, previa intesa tra esse.

ANDREONI. Il mio timore è che gli istituti zooprofilattici si costituiscano in consorzi per sfuggire a determinate attribuzioni e a determinati controlli, e per usufruire dei contributi che le regioni elargiscono a questi enti.

In ipotesi, l'eventuale costituzione di questi consorzi potrebbe generare conflitti di competenza o liti tra regioni.

MORINI, *Relatore*. Ritengo che le disposizioni contenute negli articoli 3 e 10 possano fugare le sue perplessità.

Se vogliamo evitare gli eventuali motivi di conflitto, dovremmo operare una scelta radicale, obbligare cioè ogni regione ad avere il suo istituto. Anche in questo caso permane la possibilità di contrasti, che bisognerebbe provvedere a risolvere; non resta comunque che fare una scelta diversa da quella attuale e da quella passata: obbligare, come ho detto, le regioni a istituire il proprio ente. Già sono state presentate proposte in merito, forse per motivi campanilistici. Ciò comporterebbe, però, grossi problemi di trasferimento di personale e di materiale, quindi è opportuno limitarsi a fotografare la realtà attuale ed auspicare che le regioni si intendano fra di loro. Dobbiamo essere conseguenti: o facciamo una

scelta che mi sembra molto grave, oppure ne facciamo un'altra che potrebbe avere conseguenze negative, ma che non possiamo impostare oggi legiferando in termini diversi per evitare l'insorgere di potenziali conflitti.

Auspico comunque che tali contrasti non debbano verificarsi, stante il positivo collegamento fra le regioni nella gestione degli attuali istituti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

ANDREONI. Dato che ci sono già dei collegamenti, non vedo la necessità di inserire l'inciso « in forma consortile ».

La mia preoccupazione è che legiferiamo in un modo che tende ad accrescere la conflittualità fra le regioni, piuttosto che a limitarla. Bisogna snellire più che ingarbugliare.

ABBIATI DOLORES. Sono le regioni che stabiliscono le modalità per la gestione degli istituti.

LA BELLA. Per tranquillizzare le obiezioni e le preoccupazioni dell'onorevole Andreoni, vorrei dirgli che il gruppo comunista non è contrario a togliere l'inciso « in forma consortile », perché — a nostro giudizio — ciò non diminuirebbe la potestà legislativa attribuita alle regioni; quindi per noi è indifferente lasciarlo o toglierlo.

MORINI, *Relatore*. Comunque per fugare le perplessità dell'onorevole Andreoni si può forse adottare una diversa formulazione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Morini, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalità per la gestione comune degli istituti interregionali.

ANDREONI. Sono d'accordo con la proposta del relatore. Ritiro il mio emendamento.

DE MARIA. Vorrei soltanto chiedere al relatore se non ritenga opportuno al secondo comma dove si dice: « la legge regionale », modificare il singolare con il plu-

VI LEGISLATURA. — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1975

rale. Faccio notare che la mia non è una proposta formale, ma semplicemente un dubbio che sottopongo alla vostra attenzione.

MORINI, *Relatore*. Sostanzialmente non ci vedo nessuna differenza e, proprio per questo, anche per evitare qualsiasi problema di coordinamento, preferirei lasciare il singolare.

DE MARIA. Va bene, lasciamolo stare.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo sostanzialmente con il relatore, in modo particolare per quel che concerne le osservazioni fatte dall'onorevole De Lorenzo. Mi pare che le sue preoccupazioni siano recepite nell'articolo 2, in cui viene precisato che ai fini della tutela degli interessi generali della sanità tutte le attribuzioni spettano al Governo. Il Governo infatti deve trasmettere le direttive e perciò questa funzione di indirizzo e di coordinamento viene sostanzialmente rispettata. Forse l'articolo 2 andava anteposto o integrato con l'articolo 1.

Per quanto concerne gli altri emendamenti mi dichiaro d'accordo con ciò che ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Maria aggiuntivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

DE LORENZO. Questo è un modo di legiferare molto superficiale: si tratta di una materia particolare, che si riflette non soltanto sulla salute degli animali, ma anche su quella degli uomini.

MORINI, *Relatore*. Mi corre l'obbligo di ripetere quanto ho già detto prima, che cioè le proposte di legge in discussione sono al nostro ordine del giorno da parecchi mesi.

DE LORENZO. I provvedimenti si prendono in esame quando vengono in discus-

sione, non quando sono presentati perché in quel momento non si sa se saranno presi in considerazione o meno. Ripeto che a mio avviso dovremmo sospendere per riflettere sul tema in discussione; ma sono isolato in questa mia richiesta e quindi non posso che accettare l'avviso della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché sono stati fatti dei rilievi sul piano formale, vorrei precisare, onorevole De Lorenzo, con la stima e la deferenza che le ho sempre portato, che i lavori che si svolgono in Commissione presuppongono un'intensa partecipazione ai lavori dei Comitati ristretti, agli uffici di presidenza ed alle altre riunioni formali od informali.

DE LORENZO. Le mie parole non erano rivolte a lei, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Capisco le difficoltà cui vanno incontro i gruppi che hanno un solo rappresentante in Commissione, ma questa situazione non può addebitarsi a nessuno.

Poiché ai due articoli successivi, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(*Competenze statali*).

Ai fini della tutela degli interessi della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffuse degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.

Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.

La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.

(È approvato).

ART. 3.

(*Vigilanza*).

La funzione di vigilanza e di controllo sugli istituti zooprofilattici sperimentali è esercitata dalle regioni sedi degli istituti stessi.

Per gli istituti interregionali le regioni possono istituire un organo comune di vigilanza con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Compiti).

Le regioni affidano agli istituti zooprofilattici i seguenti compiti in via primaria:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia ed epizootologia delle malattie infettive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 1963, n. 441, e 15 febbraio 1963, n. 281, e 8 marzo 1968, n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zootecnica e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali;

e) la formazione di personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento e incremento della zootecnia, deliberati dalle regioni competenti, nonché dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie secondo gli indirizzi del comitato di coordinamento di cui all'articolo 5.

Possono inoltre prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario tra l'Italia e i paesi esteri.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono alle altre funzioni loro affidate dalle regioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla lettera f) le seguenti parole: «previe opportune intese con il Ministero della sanità».

L'onorevole De Maria ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire alla lettera a) la parola «epizootologia» con l'altra «patogenesi».

ABBIATI DOLORES. Vorrei brevissimamente far notare che il gruppo comunista ha serie riserve sul comitato di coordinamento di cui al secondo comma. Pensiamo che, per il momento, questa dizione potrebbe essere mantenuta, salvo sopprimerla in seguito in base a quanto decideremo all'articolo 5 che disciplina questo comitato.

PRESIDENTE. D'accordo.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sulla base delle osservazioni già fatte, e per coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, mi pare opportuno specificare alla lettera f) che i rapporti con l'estero sono di competenza del Governo.

ABBIATI DOLORES. Vorrei ricordare che, mentre le questioni attinenti ai rapporti internazionali sono di stretta competenza del ministero, è però giusto nello stesso tempo che gli istituti stabiliscano rapporti di collaborazione, scambio ed informazione anche autonomamente.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. D'accordo. La mia risposta non tende a subordinare l'instaurazione di questi contatti all'autorizzazione del Ministero della sanità, bensì a favorire la cooperazione all'interno del paese. Dico questo perché, allo stato attuale, siamo di fronte ad un pullulare di iniziative nei confronti dei paesi esteri che costituiscono anche un dispendio di energie e di risorse, per cui non si riesce a programmare questa collaborazione sul piano tecnico-scientifico e culturale. Tanto per fare un esempio, a Frascati è in funzione un enorme calcolatore che ha inglobato tutti i dati relativi alla letteratura mondiale in materia di chimica, farmacia, eccetera, mentre l'Istituto superiore di sanità, per proprio conto, sta operando nella stessa direzione d'intesa con l'Organizzazione mondiale della sanità, così come il CNR ed il ministero, mentre nessuno di noi è in grado di espletare questo servizio essenziale. La stessa mancanza di coordinazione si registra a livello regionale. Per queste ragioni credo opportuno inserire nel testo in esame il criterio della collaborazione di questi organismi con il Ministero della sanità.

DE MARIA. Il mio emendamento ha un carattere prevalentemente tecnico, perché il termine «epizootologia» mi sembra assurdo

dal punto di vista scientifico e quindi ne propongo la sostituzione con « patogenesi ».

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Credo che forse quel termine non sia scientificamente valido, oltre che pleonastico.

MORINI, *Relatore*. Sono favorevole sia all'emendamento dell'onorevole De Maria, sia a quello del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Maria sostitutivo alla lettera a) (*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo al primo comma lettera f).

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Comitato nazionale di coordinamento*).

Nell'esercizio dell'attività prevista dal precedente articolo 2 nonché per l'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 12 il Governo deve sentire il parere di un comitato nazionale di coordinamento composto dal ministro della sanità, che lo presiede, dagli assessori regionali alla sanità e dai presidenti degli istituti zooprofilattici sperimentali. Questi membri possono delegare dei sostituti.

Alle riunioni del comitato partecipano, con voto consultivo, il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e i direttori degli istituti zooprofilattici.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario amministrativo del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il comitato si riunisce, su convocazione del ministro della sanità, due volte l'anno, e comunque quando la convocazione è richiesta congiuntamente da almeno tre regioni.

L'onorevole Abbiati Dolores ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ABBIATI DOLORES. Il gruppo comunista ha presentato questo emendamento perché ritiene che la istituzione del Consiglio sanitario nazionale, previsto dalla riforma sanitaria, assorbirà anche i compiti di questo comitato di coordinamento, rendendo perciò superflua la sua creazione.

Penso che si debba evitare di costituire per ogni settore, in cui andiamo ad operare, dei nuovi organismi, altrimenti si arriverà ad una vera e propria proliferazione di questi comitati.

DE LORENZO. Credo che la creazione di questo comitato sia opportuna. Vorrei suggerire di inserire al primo comma, in cui si prevede la composizione del comitato, anche degli esperti.

VENTUROLI. Credo che sarebbe opportuno che il ministero facesse una specie di censimento di quanti sono i comitati nazionali e di quanti altri sono in gestazione. Tenendo conto che per ognuno di essi si richiede la presenza di un funzionario, mi domando — essendo i giorni dell'anno 365 — come possano tali funzionari essere presenti in questi comitati e, nello stesso tempo, assolvere i loro compiti al ministero. Continuare quindi nella proliferazione di tali comitati mi sembra veramente poco serio; a meno che non aumentiamo, onorevole sottosegretario, i funzionari del ministero.

DE MARIA. Volevo sottoporre ai colleghi una riflessione: se sopprimiamo questo organismo, in sostanza compiamo un atto antidemocratico, perché il comitato deve essere sentito circa l'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 12. Questi istituti vivono soprattutto degli stanziamenti del ministero, oltre che dei contributi loro elargiti dalle regioni. Per cui, se dovessimo approvare l'emendamento Abbiati, il ministro, con proprio decreto, potrebbe stabilire la ripartizione dei fondi a questi enti togliendo loro, eventualmente, la possibilità di far sentire la propria voce.

MORINI, *Relatore*. Non posso condividere la motivazione espressa dall'onorevole De Maria.

DE LORENZO. A mio avviso, la partecipazione ai lavori del comitato dovrebbe essere gratuita, in quanto i suoi componenti svolgono tutti un'attività propria. Si

potrebbe inserire la seguente dizione: « La appartenenza a questo comitato non dà diritto a gettone di presenza ».

MORINI, *Relatore*. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Venturoli e dirgli che questo comitato si dovrebbe riunire soltanto due volte l'anno e quindi credo che, da questo punto di vista, non ci debbano essere difficoltà.

Ritengo che in questa fase transitoria il comitato nazionale di coordinamento sia necessario e quindi esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo; mi rimetto invece alla Commissione per la proposta subordinata indicata dalla collega Abbiati Dolores, per cui il comitato dovrebbe restare in vigore fino all'attuazione della riforma sanitaria.

Quanto alla proposta dell'onorevole De Lorenzo a mio parere è pleonastica, perché di questo comitato fanno parte oltre al ministro della sanità (che non credo percepisca alcun gettone) i presidenti degli istituti zooprofilattici, che sono estranei alla amministrazione dello Stato.

DE LORENZO. La mia proposta non è pleonastica, perché altrimenti l'entità dei gettoni è fissata dagli stessi interessati!

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A me sembra che vi siano molti motivi per prendere in considerazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Abbiati Dolores, anche se tale proposta mi ha sorpreso perché di solito si tende a limitare il potere discrezionale del Governo e del ministro; va inoltre considerato che i comitati previsti esplicitamente dalle leggi stanno diventando paralizzanti per l'attività dell'amministrazione. Debbo poi rilevare che non ho ben capito alcuni aspetti: ad esempio, poiché si tratta di un comitato consultivo, non capisco perché sia stato predisposto anche un secondo comma in cui si specifica che alcuni componenti partecipano « con voto consultivo ».

Non vorrei dire di essere d'accordo con la proposta soppressiva perché potrebbe sembrare che io auspichi una maggiore discrezionalità da parte del Governo, ma la verità è che non esiste alcun ministro che, di fronte a problemi di questo genere, non ascolti un comitato di questo tipo: però, ovviamente, esiste una differenza sostanziale tra l'obbligo di dover procedere sulla

base di un articolo di legge e la facoltà di interpellare un organismo del genere in via informale.

Mi rimetto comunque al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui l'onorevole Abbiati Dolores ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Si intende pertanto soppresso l'articolo 5.

Ricordo che pertanto il riferimento al comitato si intende soppresso anche nel secondo comma del precedente articolo 4.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Produzione).

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Il Ministero della sanità può incaricare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.

Con il decreto di conferimento dell'incarico il Ministero della sanità fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalità di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione nonché il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.

Le regioni possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame. La spesa di costo e di impiego del prodotto è in questo caso a carico delle regioni interessate.

Il Ministero della sanità può conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto è in questo caso a carico del Ministero della sanità.

L'onorevole De Lorenzo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole alla seconda riga « sono autorizzati » con le altre: « possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti »;

Al quarto comma dopo la parola « regioni » inserire le altre: « nell'ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 2 ».

ANDREONI. Il primo comma - a mio avviso - andrebbe riveduto, perché così come è formulato potrebbe dare luogo ad una interpretazione piuttosto larga circa la possibilità di produzione di sieri e vaccini da parte degli istituti.

Il penultimo comma, poi, mi lascia perplesso, perché non vorrei che in tal modo si potesse determinare un contrasto con le direttive impartite dal Ministero della sanità. Faccio un esempio: il Piemonte è colpito da afta epizootica e perciò la regione ordina ai suoi istituti profilattici di produrre solo questo tipo di vaccino; ciò potrebbe non concordare con la politica che, in quel momento, il Governo persegue, trovandosi di fronte ad una epidemia di peste suina in tutto il resto del paese.

Ecco perché sono piuttosto restio ad attribuire questi poteri alle regioni, preferendo lasciare tutta la competenza al Governo.

MORINI, *Relatore*. Queste preoccupazioni mi sembrano eccessive.

ABBIATI DOLORES. Circa gli emendamenti presentati dall'onorevole De Lorenzo, posso essere in linea generale d'accordo, però lascerei al primo comma l'espressione « sono autorizzati ».

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. No, è meglio la dizione « possono essere autorizzati », perché altrimenti non si verificherebbe la sussistenza delle condizioni necessarie, ma automaticamente, ogni istituto dovrebbe essere autorizzato. Questo invece deve essere deciso dal Ministero della sanità sulla base di tutti i requisiti previsti per produrre: i requisiti non possono essere dati per certi, perché non è detto che tutti gli istituti abbiano le caratteristiche previste dalla legge.

Concordo quindi con gli emendamenti presentati dall'onorevole De Lorenzo sia al

primo che al quarto comma, dove è necessario richiamare quanto si afferma all'inizio.

Vorrei comunque assicurare l'onorevole Abbiati Dolores e dirle che è interesse generale servirsi degli istituti profilattici. È proprio di questi giorni un'epidemia di botulismo, per combattere la quale non c'è sufficiente disponibilità di vaccino. Ben venga, quindi, una produzione di questo tipo, attraverso, però, un accertamento dei requisiti.

DE MARIA. Vorrei fare un'osservazione di fondo. Poco fa abbiamo soppresso l'articolo 5, con cui si istituiva il comitato nazionale di coordinamento.

Vi è un problema sostanziale circa la necessità di attribuire a qualcuno i compiti che dovevamo affidare al comitato; a mio avviso la soluzione migliore sarebbe quella di attribuirli al Governo.

GASCO. Ritengo che il primo comma sia equivoco, e su di esso del resto è già stata richiamata l'attenzione. Se tutti gli istituti zooprofilattici in questi anni si sono mossi con una certa libertà, bisogna chiarire con precisione i termini della questione perché, in definitiva, da una parte stabiliamo la produzione di farmaci di vario tipo, con una serie di garanzie, mentre dall'altra questo articolo attiva un genere di produzione che potrebbe non offrire le stesse garanzie.

ABBIATI DOLORES. Se si fa riferimento nel comma primo alle norme di legge vigenti, non vi è dubbio che questa attività vada inquadrata sotto il profilo della preparazione e distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria.

MORINI, *Relatore*. Consento con gli emendamenti De Lorenzo, condivisi dal Governo, che fanno riferimento alle norme vigenti. Vorrei però ricordare che gli enti di cui si tratta sono di natura pubblica, che svolgono servizi per le regioni, con un controllo uniforme sul territorio nazionale e quindi sono spaventato dal fatto che essi vengano sottoposti alla lenta trafila burocratica (lenta anche per le deficienze strutturali del Ministero della sanità) necessaria per ottenere l'autorizzazione. Accetto pertanto il riferimento alle norme vigenti nell'auspicio che esse cambino con la riforma sanitaria.

Sostengo invece l'opportunità del quarto comma, coordinato con il precedente e che fotografa la situazione attuale. Oggi, il ministero commissiona agli istituti quanto è necessario per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento, fissando anche le modalità di controllo da parte del Governo attraverso il commissario. Le regioni, prima di affidare ad un ente un incarico oneroso, dovranno considerarne la capacità di assolverlo in condizioni di economicità: se queste non sussistessero sarebbe più conveniente, per la regione, rivolgersi al mercato oppure ad un istituto di un'altra regione. Mi pare quindi che siano previste garanzie sufficienti.

ANDREONI. Sono d'accordo sul comma, ma non vorrei che i piani regionali non si conformassero a quelli nazionali.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ripeto che sono favorevole all'emendamento De Lorenzo circa il riferimento alle norme vigenti e condivido la preoccupazione del relatore in merito al quarto comma. Indubbiamente, esistono motivi per precisare che è logico che le regioni possano far fronte a piani che rientrino nell'ambito di quello nazionale. Se l'onorevole Andreoni formulerà un emendamento in questo senso, mi dichiarerò favorevole. In ordine poi all'altra preoccupazione espressa dall'onorevole Gasco, faccio rilevare che dall'attenta lettura dell'articolo si ricava che esso definisce un preciso meccanismo per la produzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo De Lorenzo al primo comma, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo De Lorenzo al quarto comma, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso deve essere istituito un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e un laboratorio per l'analisi dei campioni di mangimi per la alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 6, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un direttore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'istituzione di nuove sezioni provinciali degli istituti deve riportare l'approvazione della regione nella quale è prevista.

GASCO. Mi sembrerebbe più opportuno rendere obbligatoria la istituzione di queste sezioni provinciali, perché già molte province ne sentono la necessità.

ABBIATI DOLORES. Non mi sembra che questo articolo precluda ad ogni provincia la possibilità di richiedere l'istituzione di nuove sezioni; esso stabilisce soltanto che le nuove sezioni dovranno essere approvate dalle regioni, la domanda può venire da qualsiasi parte: dalle province, dagli istituti o, addirittura, dalla regione stessa.

ALLOCCA. Ma se le regioni non daranno l'approvazione, le sezioni non si faranno.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1975

ABBIATI DOLORES. Le regioni dovranno motivare la mancata approvazione.

MORINI, *Relatore*. L'articolo 8 è conforme alle esigenze della realtà di oggi; abbiamo una serie di istituti completamente strutturati in sezioni ed un'altra serie che ne è sprovvista. Dobbiamo crearne e saranno le regioni che dovranno consentirle — le province non c'entrano assolutamente — perché sulla base delle vigenti leggi tale competenza spetta ad esse. L'articolo, quindi, mi sembra sia rispondente alle esigenze attuali e conforme alle competenze istituzionali delle regioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pioché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

(*Patrimonio*).

Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni in loro proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n. 503, è da quelli trasferiti all'ente in modo da costituirne patrimonio netto.

In caso di cessazione degli istituti il loro patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alle regioni nel cui territorio insistono i beni stessi.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Entrate*).

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

- a) dal finanziamento annuo dello Stato;
- b) dai contributi delle regioni e di altri enti pubblici o di privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
- c) dai redditi del proprio patrimonio;
- d) da proventi diversi stabiliti dalle regioni;

e) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 6;

f) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Personale*).

Il regolamento organico e lo stato giuridico ed economico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi triennali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale ed approvati a sensi dell'articolo 3.

L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del personale devono aver riferimento ai corrispondenti inquadramenti e trattamenti negli enti ospedalieri.

In attesa della prima approvazione del regolamento organico il consiglio di amministrazione previo consenso delle giunte regionali può concedere un acconto sui futuri miglioramenti fino ad un massimo di lire 50.000 mensili *pro capite*.

MORINI, *Relatore*. Il regolamento organico e lo stato giuridico sono deliberati una volta per sempre sulla base dei criteri concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il trattamento economico e gli istituti normativi sono rinnovati triennialmente in conformità ad un principio legislativo ormai consolidato; abbiamo ripreso questa formulazione dall'articolo 22 della riforma sanitaria. Nell'ultimo comma è poi contemplata una particolare situazione: io ho potuto dimostrare nella relazione, conti alla mano, che vi è una differenza minima di 550 mila lire (massima di un milione e cento mila lire) tra il personale degli istituti e quello parastatale. In attesa che tale condizione venga definita, i consigli d'amministrazione valuteranno, previo parere delle regioni, se concedere un anticipo sui futuri miglioramenti.

ZAFFANELLA. Per la sua caratteristica formulazione, sarei dell'avviso di inserire il terzo comma dell'articolo 11 nel testo dell'articolo 15. Ritengo poi che l'articolo an-

rebbe riformulato chiarendo meglio la diversa portata degli accordi per quanto riguarda lo stato giuridico da un lato ed il trattamento economico dall'altro.

GASCO. Ho l'impressione che, stabilendo l'approvazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione da parte della giunta regionale, si crei un notevole intralcio. Nei casi in cui siano interessate due regioni, bisognerà interpellare due giunte: nel caso in cui queste non raggiungano un accordo, si determinerà una serie di complicazioni.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Morini, e l'onorevole Zaffanella hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanità tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra. Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico è pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché ai tre articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(Contributi e oneri statali).

Il ministro della sanità è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di piani regionali di profilassi, di tutela sanitaria, di miglioramento ed incremento zootecnico.

Il ministro della sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per

l'impiego dei prodotti necessari all'attuazione dei piani obbligatori di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

Lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 101, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a titolo di concorso dello Stato per i servizi gestiti dagli istituti zooprofilattici e tutti i successivi incrementi saranno annualmente ripartiti alle regioni con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro del tesoro entro il 30 settembre di ogni anno.

(È approvato).

ART. 13.

(Province autonome).

Per quanto riguarda l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, le province autonome di Trento e di Bolzano si intendono agli effetti della presente legge parificate alle regioni.

(È approvato).

ART. 14.

(Garanzie mutui).

L'articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è esteso agli istituti zooprofilattici sperimentali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Norme transitorie).

Sino all'entrata in vigore delle corrispondenti leggi regionali restano in vigore le disposizioni che disciplinano l'organizzazione e la gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali.

In attesa della prima approvazione del regolamento organico, dello stato giuridico e del trattamento economico il consiglio di amministrazione, previo consenso delle giunte regionali, può concedere un acconto sui futuri miglioramenti fino ad un massimo di lire 50.000 mensili *pro capite*.

ABBIATI DOLORES. Sul secondo comma il gruppo comunista esprime delle perplessità, anche se nessuno più di noi si rende conto della difficile situazione in cui si trovano i dipendenti degli istituti, che hanno sostenuto in maniera ammirevole una condizione molto pesante.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché alla tabella A non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Denominazione	Sede	Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria.	Torino	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.	Brescia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).	Padova	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.	Perugia	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).	Portici (Napoli)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame).	Sassari	Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

(È approvata).

Il relatore, onorevole Morini, ha proposto il seguente titolo del testo unificato:

« Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

OLIVI. La approvazione di questo progetto di legge costituisce un momento importante della nostra attività legislativa non solo e non tanto perché si adempie a quell'impegno che Parlamento e Governo avevano assunto in occasione della approvazione della legge 20 marzo 1975 n. 70, (nota come legge sul parastato) e si elimina così un eventuale pregiudizio che da un voto legislativo poteva derivare agli istituti zooprofilattici sperimentali e alla loro essenziale attività di ricerca e di servizio zoosanitario, ma anche e soprattutto perché questo provvedimento costituisce una normativa che modella un nuovo tipo di gestione pubblica. Con esso infatti riteniamo si siano risolti e contemperati problemi di ordinamento regionale e statale, prefigurando la nuova gestione di questi istituti a livello regionale ed interregionale, nel rispetto delle competenze che in materia non possono non restare riservate allo Stato. La normativa si inquadra perfettamente in quel completamento delle funzioni e di delega alle regioni che la legge 22 luglio 1975, n. 382, ha sancito e in quei principi e criteri che la stessa legge ha fissato. Vengono altresì risolti nell'articolato una serie di problemi di funzionalità e di continuità operativa degli istituti pur nel rispetto ed anzi esaltando l'autonomia legislativa regionale.

Questo provvedimento, nel testo concordato con varie rappresentanze politiche, costituisce dunque uno strumento fondamentale per la ristrutturazione di questi istituti che esercitano compiti essenziali per lo sviluppo zootecnico e la difesa zoosanitaria e che, specie in alcune regioni, costituiscono già un efficiente e specializzato presidio perfettamente inquadrabile nelle linee della riforma sanitaria e nella programmazione nazionale e regionale in materia.

Esprimendo il suo voto favorevole il gruppo della democrazia cristiana intende sottolineare questi aspetti positivi dell'iniziativa parlamentare che ha tempestivamente promossa.

ABBIATI DOLORES. Il gruppo comunista voterà a favore di questo progetto di legge, che nasce dalla comune volontà dei vari gruppi politici di riconoscere alle regioni la pienezza delle loro competenze, di creare le condizioni perché gli istituti zooprofilattici possano, nell'ambito regionale, assolvere fino in fondo il loro ruolo, di assicurare ai dipendenti degli istituti la certezza del diritto e quindi la possibilità di dare tutto il loro apporto allo sviluppo di un settore di così grande interesse pubblico.

Con il voto di oggi si approva un provvedimento che noi auspicammo fin dal 1970. Infatti, quando il Parlamento approvò la legge 26 giugno 1970, n. 503 dal titolo: « Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali », il gruppo comunista fece rilevare come la collocazione che venivano ad assumere gli istituti non era corrispondente alla nuova situazione creata dalla nascita delle regioni.

Alle regioni spettano — per disposizione costituzionale — le competenze in materia di assistenza zoiatrica, di profilassi e polizia veterinaria, la vigilanza sulla produzione di alimenti di origine animale, lo sviluppo del patrimonio zootecnico, eccetera, e gli istituti rappresentano gli strumenti preziosi e indispensabili di questa politica, che ci riporta ai grandi temi della difesa della salute dell'uomo e dello sviluppo del patrimonio zootecnico (uno dei nodi della attuale crisi economica nazionale). Questi istituti, è bene ricordarlo, oltre alle funzioni più note, svolgono una attività di grande rilievo nel campo della ricerca scientifica applicata e della informazione e formazione del personale che opera nei vari settori.

Per questo complesso di motivi dicemmo nel 1970 — ed i fatti lo hanno confermato — che vincolare rigidamente l'attività ed i programmi degli istituti alle direttive centralizzate del ministero significava burocratizzarne l'attività ed impedire il dispiegamento di tutte le loro potenzialità, che solo in un rapporto stretto con le regioni potevano realizzarsi.

È doveroso dire a questo punto che le regioni, il personale dipendente e gli amministratori degli istituti, hanno profuso il loro impegno per permettere agli stessi di operare, sia pure tra mille difficoltà e nonostante gli ostacoli burocratici.

È altresì doveroso ricordare che gran parte del personale — che era (ed è tuttora) fuori ruolo — ha saputo porre il problema del proprio inquadramento professionale in

stretto collegamento con l'obiettivo, di interesse generale, della « regionalizzazione » degli istituti, resistendo a tentazioni di carattere corporativo pur possibili in situazioni di così grave disagio.

La legge che ci accingiamo ad approvare nasce dal convincimento di tutti che è necessario superare rapidamente questa situazione anche perché fatti nuovi — conseguenti all'approvazione della legge sul parastato e ricordati nelle relazioni introduttive alle proposte di legge — sono venuti a paralizzare quasi completamente l'attività di questi organismi e segnatamente quella a carattere scientifico e di ricerca, che richiede una programmazione a più lungo termine.

Non tutto ci soddisfa nel testo varato (per esempio l'ultimo comma dell'articolo 15, relativo alle norme transitorie) che però consideriamo positivo nel suo complesso.

Dunque auspichiamo che il suo iter possa rapidamente concludersi nell'altro ramo del Parlamento per non potrarre ancora l'insostenibile stato di precarietà in cui si trovano istituti e dipendenti. Nel tempo che ci separa dalla approvazione definitiva della legge, chiediamo al Governo di revocare o, quanto meno, di sospendere l'invio di disposizioni drastiche il cui contenuto, oltre ad accentuare lo stato di tensione già esistente appare in contrasto con lo spirito e la lettera della presente legge.

ZAFFANELLA. Mi associo alle considerazioni positive espresse dai colleghi su questo provvedimento e annuncio il voto favorevole del gruppo socialista su di esso.

DE LORENZO. Anch'io dichiaro il voto favorevole del gruppo liberale.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 » (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (4048):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Andreoni, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Berlinguer Giovanni, Bianchi Alfredo, Boffardi Ines, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Cortese, Corvatta, Del Duca, De Lorenzo, De Maria, Di Gioia, Ferri Mario, Gasco, La Bella, Lattanzio, Menichino, Morini, Rampa, Sandomenico, Sisto, Venturoli e Zaffanella.

Proposte di legge OLIVI ed altri (3695); ABBIATI DOLORES ed altri (3854) in un testo unificato e con il titolo: « Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali » (3695-3854):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Allocca, Andreoni, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Berlinguer Giovanni, Bianchi Alfredo, Boffardi Ines, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Cortese, Corvatta, Del Duca, De Lorenzo, De Maria, Di Gioia, Ferri Mario, Gasco, La Bella, Lattanzio, Menichino, Morini, Rampa, Sandomenico, Sisto, Venturoli e Zaffanella.

È in missione:

Cattaneo Petrini Giannina.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO